



REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI D'ITALIA

Il testo del Regolamento del Congresso Nazionale ordinario dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati d'Italia è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 3 settembre 2026.



ART. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA E FINALITÀ

1. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito «CNPI», indice il Congresso Nazionale Ordinario dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati d'Italia, di seguito «Congresso».
2. Il Congresso costituisce il momento di sintesi del confronto politico e istituzionale della Categoria sul tema identificato.
3. Il Congresso definisce gli indirizzi strategici della Categoria, approva il Documento Programmatico e verifica, in occasione del ciclo successivo, i risultati conseguiti nell'attuazione degli indirizzi precedentemente approvati.
4. Le risoluzioni congressuali sono portate all'attenzione delle istituzioni, delle forze politiche, delle parti sociali e della società civile.

ART. 2 – CICLO CONGRESSUALE

1. Il ciclo congressuale comprende le Conferenze Territoriali e la Sessione Congressuale secondo quanto stabilito dal Regolamento operativo.
2. Il CNPI avvia il ciclo congressuale con propria deliberazione, stabilendone temi, calendario generale e modalità di svolgimento.
3. Il Regolamento operativo disciplina le modalità organizzative e procedurali di attuazione del ciclo congressuale.

ART. 3 – CONFERENZE TERRITORIALI

1. Le Conferenze Territoriali si svolgono in presenza e costituiscono la fase istruttoria del ciclo congressuale e assicurano la partecipazione dei Delegati degli Ordini territoriali.
2. Nel corso delle Conferenze sono esaminati i temi individuati dal CNPI, le proposte degli Ordini territoriali e dei Delegati e gli eventuali contributi di soggetti istituzionali, accademici, economici e sociali invitati.
3. Gli esiti delle Conferenze sono raccolti in documenti di sintesi e concorrono alla predisposizione del progetto di Documento Programmatico.
4. Il calendario, l'organizzazione, le modalità di presentazione e raccolta dei contributi, la verbalizzazione e la loro tracciabilità sono disciplinati dal Regolamento operativo e dal Sistema documentale.

ART. 4 – SESSIONE CONGRESSUALE

1. Il Congresso è convocato dal CNPI, che ne stabilisce la data, la sede, la durata, il programma generale e i termini per la designazione dei Delegati.



2. Il Congresso si svolge normalmente a Roma. Il CNPI può individuare una diversa sede sul territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione dell'Ordine territoriale ospitante.

3. La Sessione Congressuale nazionale si svolge in presenza.

4. Il programma dettagliato e le modalità di partecipazione sono comunicati agli Ordini territoriali nei termini stabiliti dal CNPI.

ART. 5 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE - COSTITUZIONE

1. L'Assemblea Congressuale è costituita dai Presidenti degli Ordini territoriali delegati di diritto e dagli ulteriori Delegati regolarmente designati e accreditati.

2. Tutti i Delegati esercitano le proprie funzioni nell'interesse generale della Categoria.

ART. 6 – DELEGATI E OSSERVATORI

1. A ciascun Ordine territoriale spettano il Presidente, quale Delegato di diritto, e gli ulteriori Delegati determinati secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

2. Nella designazione dei Delegati, gli Ordini garantiscono la rappresentanza di almeno uno delle nuove generazioni (under 40) e/o l'equilibrio di genere qualora possibile.

3. Possono partecipare senza diritto di voto, in qualità di osservatori gli iscritti agli Albi, i rappresentanti degli organismi e delle associazioni della Categoria, le autorità, i relatori e gli altri soggetti invitati dal CNPI.

4. Le modalità di iscrizione e partecipazione degli osservatori sono stabilite dal CNPI.

ART. 7 – DESIGNAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI DELEGATI

1. Il Consiglio dell'Ordine prende atto della partecipazione del Presidente quale Delegato di diritto e designa, con propria deliberazione, gli ulteriori Delegati e gli eventuali supplenti selezionati con criteri di pubblicità, trasparenza e pubblicazione secondo un sistema democratico tra i propri iscritti.

2. I Delegati designati dovranno essere in regola con gli obblighi ordinistici e non sospesi dall'esercizio professionale. Non possono essere designati coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi direttamente riferibile alle funzioni esercitate nel procedimento congressuale. Ed inoltre, i delegati non possono far parte della governance del CNPI e organismi collegati, della governance di EPPI e organismi collegati e dei Consigli di Disciplina.

3. La deliberazione di designazione e la documentazione richiesta sono trasmesse al CNPI entro i termini indicati nella convocazione.

4. Il Presidente dell'Ordine attesta il possesso dei requisiti dei Delegati designati.

5. Le modalità di trasmissione, sostituzione, accreditamento e regolarizzazione della documentazione sono disciplinate dal Regolamento operativo.



ART. 8 – ORGANI E STRUTTURE DEL CONGRESSO

1. Sono organi del Congresso: il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Presidenza e la Commissione Verifica Poteri.
2. Sono strutture organizzative del ciclo congressuale: il Comitato Organizzatore, il Segretario Generale del Congresso, il Responsabile del Procedimento Congressuale, la Segreteria Organizzativa e la Segreteria Tecnica. Tali strutture svolgono funzioni preparatorie, organizzative, tecniche, amministrative e documentali e non si sostituiscono agli organi cui competono la direzione della Sessione Congressuale, le operazioni di voto e le funzioni di verifica e garanzia.
3. Il Congresso è presieduto dal Presidente del CNPI. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
4. Il Presidente è assistito dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, composto dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente, dal Consigliere Segretario del CNPI e dal Presidente della Fondazione Opificium; qualora il Congresso si svolga in una sede diversa da Roma, ne fa altresì parte il Presidente dell'Ordine territoriale ospitante. L'Ufficio di Presidenza dirige la Sessione Congressuale, disciplina gli interventi, assicura l'ordinato svolgimento dei lavori e sovrintende alle operazioni di voto.
5. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal CNPI prima dell'apertura del Congresso ed è composta da un Coordinatore e da cinque componenti effettivi.
6. La Commissione Verifica Poteri verifica le deliberazioni di designazione, il numero e i requisiti dei Delegati, le deleghe dei Presidenti, gli accreditamenti e l'elenco degli aventi diritto al voto; esamina le eventuali contestazioni e formula le proprie conclusioni all'Ufficio di Presidenza, che decide in via definitiva ai fini dei lavori congressuali.
7. Il Comitato Organizzatore coordina la preparazione del ciclo congressuale, il Piano Operativo, il cronoprogramma, le risorse, i rischi e il raccordo tra le strutture di supporto. La sua composizione e le relative modalità operative sono definite dal CNPI e specificate nel Regolamento operativo.
8. Il Segretario del CNPI svolge le funzioni di Segretario Generale del Congresso e assicura il coordinamento organizzativo, documentale e procedimentale delle attività congressuali, nonché il raccordo tra gli organi e le strutture del Congresso.
9. Il CNPI nomina il Responsabile del Procedimento Congressuale, incaricato di assicurare regolarità, tracciabilità, completezza, rispetto delle scadenze e corretta gestione delle pubblicazioni e degli adempimenti del ciclo congressuale, senza esercitare funzioni di indirizzo politico.
10. La Segreteria Organizzativa cura gli adempimenti logistici e organizzativi, le convocazioni, l'accoglienza e i servizi connessi allo svolgimento delle attività congressuali. La Segreteria Tecnica supporta le consultazioni, la raccolta e classificazione dei contributi, le attività di sintesi e la predisposizione tecnica dei documenti congressuali.
11. Il CNPI si avvale della Fondazione Opificium e può avvalersi di altri soggetti per le attività scientifiche, organizzative, tecniche e logistiche, nel rispetto della normativa applicabile. Qualora il Congresso si svolga fuori Roma, l'Ordine territoriale ospitante collabora alla gestione e al coordinamento delle attività di natura logistica e attuativa.



12. Le modalità di funzionamento, di raccordo e di supporto degli organi e delle strutture di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento operativo e dal Sistema documentale, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Regolamento.

13. In via transitoria, e limitatamente alla prima applicazione del Sistema congressuale disciplinato dal presente Regolamento, al fine di semplificarne l'avvio e garantirne la piena funzionalità organizzativa, sono previsti i seguenti accorpamenti:

- Ufficio di Presidenza e Comitato di Presidenza, che operano in forma unitaria;
- Comitato Organizzatore, Segreteria Tecnica e Segreteria Operativa, che operano in forma unitaria.

Gli accorpamenti di cui al presente comma hanno carattere esclusivamente transitorio e cessano di avere efficacia con la conclusione del primo ciclo congressuale.

ART. 9 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. A ciascun Presidente di Ordine territoriale e a ciascun delegato spetta un voto.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. In fase di votazione, il Presidente può conferire delega esclusivamente ad un Consigliere dell'Ordine territoriale di sua appartenenza se già delegato o a un altro Presidente, che non può riceverne più di una. I Delegati accreditati che hanno costituito l'Assemblea possono conferire la propria delega esclusivamente a un delegato del proprio Ordine di appartenenza.
4. Salvo diversa espressa disposizione, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi dei presenti. Le astensioni concorrono alla determinazione del quorum costitutivo, ma non sono computate tra i voti validamente espressi. In caso di parità, la proposta non è approvata.
5. L'Ufficio di Presidenza proclama gli esiti delle votazioni sulla base degli elenchi dei Delegati validati dalla Commissione Verifica Poteri e delle risultanze del sistema di voto.

ART. 10 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO

1. Il Documento Programmatico si articola in due fasi tra loro complementari. La prima fase definisce i metodi di lavoro e le tematiche congressuali individuate dal CNPI, delineando il quadro generale di riferimento e gli indirizzi entro i quali si svilupperà il percorso congressuale. La seconda fase è dedicata alla raccolta e alla valorizzazione dei contributi provenienti dai delegate dei territori, chiamati ad elaborare il Documento attraverso le Conferenze Territoriali.
2. Il Documento Programmatico è predisposto dal CNPI sulla base degli esiti delle Conferenze Territoriali e degli ulteriori contributi presentati secondo le modalità stabilite dal Regolamento operativo.
3. Il Documento Programmatico assemblato dal CNPI, è messo a disposizione dei Delegati prima della Sessione Congressuale nei termini stabiliti dal CNPI.
4. Nel corso della Sessione Congressuale il progetto è discusso, può essere emendato ed è sottoposto alla votazione dell'Assemblea.



5. Il Documento Programmatico approvato costituisce la risoluzione congressuale e l'atto di indirizzo generale della Categoria. Esso non può essere modificato da organi diversi dall'Assemblea, salvo correzioni meramente materiali che non ne alterino il significato o la portata.

6. Il CNPI assicura la pubblicazione e la diffusione della risoluzione congressuale.

ART. 11 – PROGRAMMA DI MANDATO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso, il CNPI recepisce con delibera il Programma di Mandato Congressuale, individuando gli obiettivi, le azioni, le responsabilità, le priorità, i tempi, le risorse e gli indicatori per l'attuazione del Documento Programmatico approvato.

2. Il CNPI verifica periodicamente lo stato di attuazione del Programma di Mandato Congressuale e informa gli Ordini territoriali e i delegati sui risultati conseguiti, sulle attività in Corso, sugli eventuali scostamenti, dandone il grado di attuazione degli indirizzi approvati, le principali criticità e gli elementi utili alla definizione dei nuovi indirizzi strategici al Congresso successivo.

3. Le modalità di programmazione, monitoraggio e rendicontazione sono disciplinate dal Regolamento operativo e dal Sistema documentale.

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE, ONERI, ATTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Il CNPI cura l'organizzazione, la comunicazione e la promozione del ciclo congressuale e della Sessione Congressuale.

2. Ciascun Ordine territoriale sostiene le spese di partecipazione del proprio Presidente e dei propri Delegati. Il CNPI sostiene gli oneri organizzativi di propria competenza e può avvalersi di contributi, sponsorizzazioni e altre risorse nel rispetto della normativa applicabile.

3. Ai partecipanti iscritti all'Albo possono essere riconosciuti crediti formativi professionali secondo la disciplina vigente e le indicazioni del CNPI.

4. Gli atti del ciclo congressuale sono formati, gestiti, pubblicati, conservati e archiviati secondo il Sistema documentale adottato dal CNPI.

5. Il Regolamento operativo e il Sistema documentale specificano e attuano il presente Regolamento e possono essere aggiornati con deliberazione del CNPI.

6. Il Regolamento operativo, il Sistema documentale e i relativi allegati non possono modificare la composizione dell'Assemblea, il numero dei Delegati, i diritti di partecipazione e di voto, le competenze degli organi, i quorum, le maggioranze o le garanzie procedurali. In caso di contrasto, prevale il presente Regolamento.

7. Il CNPI adotta gli atti attuativi e di coordinamento necessari per il primo ciclo congressuale successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.



ALLEGATO – DETERMINAZIONE DEI DELEGATI

Il numero dei Delegati rappresentativi degli iscritti è determinato in relazione al numero degli iscritti all'Ordine territoriale risultante da Albounico di Guild alla data della delibera dell'Ordine territoriale. I requisiti dei delegati devono essere conformi rispetto a quanto indicato all'art.6 del presente Regolamento.

Numero di iscritti	Voto del Presidente	Ulteriori Delegati
da 1 a 100	1	1
da 101 a 399	1	2
da 400 a 599	1	3
da 600 a 899	1	4
da 900 a 1.199	1	5
da 1.200 a 1.499	1	6
da 1.500 a 1.799	1	7
da 1.800 a 2.099	1	8
da 2.100 a 2.399	1	9